

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO-
MOG 231**

Parte Generale

Rev.1. 2018

Indice

1. Descrizione di Dinazzano Po S.p.a.	Pag.3
1.1 Informazioni per la prevenzione dei reati colposi	Pag.4
2. Scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	Pag.5
3. Struttura e componenti	Pag.9
3.1 Codice etico	Pag.9
3.2 Sistema organizzato di deleghe e poteri	Pag.11
3.3 Protocolli di controllo e sistema sanzionatorio	Pag.11
3.4 Formazione e comunicazione	Pag.12
4. Soggetti destinatari del MOG	Pag.13
5. Attuazione del MOG	Pag.13
6. Normativa e definizioni	Pag.14
7. Analisi del contesto interno. Processi aziendali e protocolli operativi	Pag.18
8. Creazione del MOG	Pag.20
8.1 Risk assessment e action plan	Pag.22
8.2 Formazione	Pag.28
8.3 Reati non interessati	Pag.29
9. Organismo Di Vigilanza	Pag.31
10. Aggiornamento e adeguamento	Pag.33
11. Rendiconto	Pag.34
12. Codice Etico	Pag.34
13. Il sistema disciplinare	Pag.35
14. Le singole famiglie di reato	Pag.35
14.a Reati contro la pubblica amministrazione	Pag.35
14.b Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Pag.42
14.c Delitti di criminalità organizzata	Pag.45
14.d Concussione e corruzione	Pag.47
14.e Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Pag.52
14.f Delitti contro l'industria e il commercio	Pag.52
14.g Reati societari	Pag.54
14.h Terrorismo o eversione dell'ordine democratico	Pag.56

14.i Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Pag.57
14.j Delitti contro la personalità individuale delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice penale	Pag.58
14.k Abusi di mercato	Pag.59
14.l Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Pag.59
14.m ricettazione, riciclaggio (autoriciclaggio) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Pag.60
14.n delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Pag.61
14.o Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Pag.62
14.p Reati tributari	Pag.62
14.q Reati ambientali	Pag. 64
14.r Assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno	Pag.72
14.s discriminazione razziale etnica e religiosa	Pag. 72
15. Fonti di cognizione	Pag. 72

Allegati:

All. 1 Organizzazione della sicurezza.

All. 2 Organigramma aziendale.

All.3 Sistema Sanzionatorio.

1 Descrizione di Dinazzano Po S.p.a.

1. La società Dinazzano Po S.p.a. (a seguire D.P.) ha la sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Piazza Guglielmo Marconi n. 11, cap 42121 - PEC: info@pec.dpspa.it - Codice fiscale 02000240354; è iscritta presso la CCIAA di Reggio Emilia al Numero REA RE 242056, Partita IVA 02000240354, ha un capitale sociale di € 38.705.000 per complessive 38.705 azioni, del valore nominale di euro 1.000 (mille) cadauna.
2. Il capitale sociale è sottoscritto per il 95,35% da TPER S.p.a., per il 1,55% da Autorità Portuale di Ravenna, per il 1,55% da Sapir e per il 1,55% da ACT Reggio Emilia.
3. Lo statuto disciplina il diritto di opzione (come richiesto *ex lege*, v. art. 2441 c.c.) in caso di operazioni di aumento di capitale sociale.
4. D.P. ha ad oggetto l'espletamento della prestazione di servizi per il trasporto merci per ferrovia, il movimento delle merci, con qualsivoglia mezzo, sia in Italia che all'estero, nonché l'attività di trasporto ferroviario in nome proprio e per conto terzi con mezzi propri e/o di terzi e/o in locazione e/o a qualsiasi titolo, la fornitura di servizi di logistica integrata, raccolta e distribuzione di merci in conto proprio e per conto terzi. Inoltre si occupa di gestione di terminali intermodali e di impianti funzionali agli stessi, l'effettuazione la prestazione a terzi di servizi quali, a titolo esemplificativo:
 - La movimentazione di unità intermodali.
 - La riparazione di contenitori.
 - L'esercizio di manovre.
 - La terminalizzazione stradale.
 - La promozione e commercializzazione dell'attività di trasporto e di logistica delle merci oltre ai servizi collaterali e connessi alle suddette prestazioni.
5. D.P., per conto dei soci aderenti, potrà gestire attività connesse ed accessorie alle loro proprie istituzionali anche nei territori di loro competenza.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto è da considerarsi compresa nell'oggetto sociale qualsiasi operazione commerciale, industriale, informativa e di promozione nonché ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare che abbia attinenza con l'oggetto sociale e che sia utile al perseguimento dello stesso.
6. Ad oggi la società non ha emesso titoli obbligazionari. Inoltre non risultano operazioni di acquisto di azioni proprie.
7. Alla data di redazione del presente Modello di Organizzazione e Gestione (a seguire MOG) non risultano formalizzate, da parte dei soggetti a ciò titolati in forza delle disposizioni del c.c., opposizioni a scelte gestionali o a determinazioni assembleari in materia di operazioni societarie suscettibili di deliberazione a mezzo assemblea ordinaria o straordinaria.

8. Il sistema di amministrazione adottato è quello tradizionale (art. 2380 bis c.c.), con n. 3 amministratori in carica (Consiglio di amministrazione) fino all'approvazione del bilancio 2019.
9. I poteri in materia di sicurezza sul lavoro del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati delegati con procura notarile del 12/09/2018, come meglio definito al paragrafo successivo 1.1 "Informazioni specifiche per la prevenzione dei reati colposi".
10. D.P. non risulta ad oggi aver fatto ricorso al capitale di rischio, pertanto non risulta applicabile il D.lgs. n. 58/1998 (intermediazione finanziaria).
11. La revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti membri ai sensi dell'art. 2409bis c.c.

1.1 Informazioni specifiche per la prevenzione dei reati colposi:

1. I soggetti che l'ODV dovrà auditare al fine di acquisire le informazioni e la documentazione (a campione) comprovante la previsione e l'attuazione delle specifiche tecniche normativamente richieste per la prevenzione dei rischi generici e specifici, comunque funzionali al dimensionamento del rischio inerente in rischio residuo sono individuati in:
 - Medico Competente: MATTIA DANIELE;
 - RSPP: MIRCO SICILIANO (professionista incaricato esterno a D.P., che opera quale referente della società con cui è stato stipulato un contratto di consulenza e assistenza in via continuativa).
 - Delegato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro e di protezione ambientale: CLAUDIA MENOZZI.
 - Preposti: v.si organigramma sicurezza ferroviaria (**All. n. 1**)
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale: MONTESARCHIO LIVIO
2. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in D.P. è quello relativo agli "autoferrotramvieri-internavigatori (mobilità TPL)".
3. D.P. detiene i seguenti certificati:
 - a. ISO 14001 – Cert. N. IT-53245
 - b. Certificato di Sicurezza nr. 4/2014 rilasciato da F.E.R.
 - c. Certificato di Sicurezza nr. IT1220170009 parte B e nr. IT122016004 parte A rilasciati da ANSF.
4. D.P., annualmente, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie in base allo specifico obiettivo da raggiungere.

5. L'ODV verificherà le modalità attraverso le quali D.P. attua la definizione di uno o più budget finanziari destinati a fronteggiare la prevenzione dei rischi-reato (cfr. art. 6 D.Lgs n. 231/2001).
6. Il n. lavoratori di D.P. alla data di aggiornamento del presente modello sono 107.

2 Scopo del Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo.

1. Il Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo (a seguire MOG) è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività della Società, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs 231/01, il MOG deve rispondere in modo idoneo alle seguenti esigenze:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
3. Attenendosi all'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 e alle linee guida interpretative ed applicative elaborate dalle più rappresentative associazioni di categoria, in particolare, in via prioritaria e principale, a quelle fornite da Confindustria, D.P. ha definito i principi generali, la struttura e i componenti del proprio MOG.
4. Ai fini della efficacia del MOG è necessario che esso risulti astrattamente idoneo e concretamente attuato.
5. Il MOG, da un punto di vista metodologico, è redatto considerando aspetti diversi, sia tecnico-giuridici sia concettuali, esaminati tanto in fase di realizzazione quanto in fase di applicazione dello stesso.
6. Il MOG di D.P. definisce i caratteri generali che devono risultare in seno ai protocolli aziendali per la gestione dei relativi processi perché gli stessi possano dirsi normativamente idonei a prevenire i reati di cui agli artt. 24 e ss. del citato decreto.

7. Gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 costituiscono le linee guida che l'interprete deve fermamente considerare per la definizione dei caratteri in seno a ciascun protocollo o processo aziendale.
8. Il MOG definisce le specificazioni proprie dei processi in essere per la prevenzione dei reati colposi essendo che, in detta ipotesi, a differenza di quanto accade per i reati a dolo generico, qualsiasi condotta (commissiva od omissiva) può astrattamente ritenersi idonea (da sola o in concorso con altre condotte) alla verifica del fatto reato (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime colpose, abbandono di rifiuto, sversamento etc.).
9. Sia la parte generale che la parte speciale del MOG contengono prescrizioni.
10. L'ODV, pertanto, dovrà tenere conto del presente MOG e verificare l'attuazione sia di quanto previsto nella sua parte generale sia di quanto previsto nella sua parte speciale.
11. Per evidenti ragioni di razionalizzazione aziendale ed economia gestionale, il presente MOG recupera a sé i protocolli o processi aziendali già disciplinati ed esistenti curandone l'adattamento secondo le specifiche e le esigenze proprie del MOG come in appresso dettagliate (l'ODV vigilerà su tali specifiche).
12. Infine, per quanto in questa sede interessa, si osserva che, rispetto a qualsiasi altro sistema di gestione, il MOG si qualifica per la istituzione di un organismo di vigilanza, autonomo, qualificato e indipendente (posto all'apice dell'organigramma di controllo e vigilanza), soprattutto nell'azione di verifica e monitoraggio oltre che in quella di aggiornamento e miglioramento, il quale, tra le sue funzioni/competenze, annovera anche quella di vagliare l'astratta idoneità dei processi aziendali ai fini preventivi, nonché la loro concreta attuazione da parte degli attori aziendali per fornire e documentare, in ultima analisi, il riscontro tecnico pratico della effettiva funzione preventiva di essi. Proprio la documentazione di tutti gli out-put di cui al Modello 231 adottato è di fondamentale importanza, attesa la rilevanza e la proiezione processual-penalistica del MOG, ed atteso che, almeno relativamente al verificarsi di un reato a dolo generico (riciclaggio, truffa ai danni dello stato, reati tributari etc.), spetta alla società fornire la prova dell'astratta idoneità e della concreta attuazione del modello adottato (assenza di colpa in organizzazione e di interesse o vantaggio per la società) con la conseguenza che il fatto reato si è verificato in quanto l'autore di esso ha fraudolentemente eluso (cfr. art 6 D.Lgs. n. 231/2001) le disposizioni, i principi, le regole, le vigilanze, i flussi etc. di cui al presente MOG. Tramite tale processo probatorio, l'ODV tende ad offrire un giudizio tecnico in merito alla sussistenza o meno della c.d. colpa in organizzazione in capo al soggetto impresa; resta infatti esclusivo compito del giudice penale quello di definire l'efficacia scriminante, nel caso concreto, del MOG adottato.
13. Il presente MOG, è strutturato nel seguente modo:

- a)** parte generale, deputata alla descrizione delle finalità del modello (prevenire le anomalie e/o le criticità che possano qualificarsi come rischio-reato) e alla individuazione dei criteri seguiti per la definizione del risk assessment e dell'action plan;
- b)** parte speciale, dedicata alla analitica descrizione dei processi aziendali in rapporto al tipo di rischio – reato cui essi appaiono esposti, con la contestuale specificazione delle *compliance programs* a cui attenersi per l'efficace prevenzione e monitoraggio delle condotte commissive e/o omissive che, diversamente, potrebbero dare seguito alla concretizzazione (o anche al solo pericolo) che si verifichi un fatto reato.

La parte speciale consta, complessivamente, di una o più schede di analisi che contemplano i reati da prevenire, i processi aziendali interessati, i soggetti interessati, i controlli e le azioni preventive a presidio dell'attenuazione-annullamento del rischio-reato. La scheda di analisi recepisce le specifiche delle linee guida Confindustria del 2014 ed è calata nel contesto aziendale.

14. Il D.lgs. 231/2001 prevede che venga nominato l'ODV. Come specificato nella parte generale delle Linee guida Confindustria i membri dell'ODV, che possono essere sia interni che esterni, devono avere alcuni requisiti: **A)** nelle imprese, l'ODV può essere collegiale o monocratico; **B)** i membri sono autonomi e indipendenti, quindi vanno reperiti tra coloro che sono posti ai vertici o alla dirigenza dell'impresa e che non abbiano la possibilità di decidere autonomamente sull'operatività aziendale perché ciò minerebbe l'obiettività del giudizio sull'operatività del Modello; **C)** i membri devono rispondere al requisito della professionalità: tecniche specialistiche in punto di valutazione, organizzazione e analisi dei sistemi organizzativi, specialmente giuridico-penalistico; **D)** i membri devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali, assenza di sentenze di condanna definitive; **E)** l'organo dirigente dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.), nonché deliberare il compenso per l'attività svolta.
15. D.P. ha provveduto a nominare un ODV collegiale, composto da un membro interno e da uno esterno, come meglio precisato all'articolo 9.
16. L'ODV svolge attività di verifica e monitoraggio, informazione, segnalazione, proposizione al management e aggiornamento. Il tutto è documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività svolte. Nello specifico si occupa, in via esemplificativa, di:
 - verificare i comportamenti concreti posti in essere e il modello istituito;
 - esaminare l'adeguatezza del MOG, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;

- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
 - curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, se le analisi operative rendono necessario fare correzioni e adeguamenti, ovvero se, in ogni caso, risulti che la normativa, la giurisprudenza e la documentazione di prassi producono nuove interpretazioni o mutamenti del quadro normativo di riferimento tali da richiedere una revisione delle compliance 231 adottate.
17. D.P. intende istituire dei flussi informativi, ad hoc, a favore dell'ODV finalizzati a registrare e documentare le vigilanze e le cose o i fatti oggetto di vigilanza, specifica e generica. I flussi informativi costituiscono degli oneri a carico dei Responsabili d'Area (come individuate all'articolo 7 TAB. 1) e degli interessati in genere (dipendenti e terzi, responsabili amministrazione etc.) i quali devono segnalare all'ODV ogni eventuale anomalia o criticità riscontrata (anche solo potenziale) e al superiore gerarchico (se esistente) e consentono l'adeguamento periodico MOG 231 in una fase preventiva, e non successiva, al potenziale fatto dannoso o pericoloso per l'ambiente, per la salute dei lavoratori, nonché per ogni altro ambito suscettibile di sanzione penale.
 18. D.P. intende adottare un atto di previsione budget di spesa funzionale al sistema di prevenzione, attraverso il quale pianifica annualmente l'impiego delle risorse finanziarie finalizzate alla prevenzione dei rischi, prevedendo che una quota sia accantonata in apposita posta di bilancio, a disposizione dell'ODV per l'eventualità che detto organo debba provvedere a compiti straordinari, tenuto anche conto dell'andamento generale dell'azione sociale in funzione preventiva, proprio al fine di attendere alla gestione dei sistemi di prevenzione medesimi e al fine di preservare un budget di spesa in seno all'ODV. L'ODV sarà tenuto alla rendicontazione e alla documentazione delle relative spese.
 19. D.P. è una società a partecipazione pubblica, non di controllo, ai sensi del D.lgs. 175/2016 la quale intende implementare il presente MOG con misure preventive della corruzione che rispettino le previsioni di cui alla l. 190/2012, D.lgs. 33/2013 e s.m.i., alla luce delle indicazioni fornite nella determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 .
 20. Ogni integrazione e/o modifica del presente MOG potrà essere formalmente adottata ed approvata, anche su segnalazione e/o previo parere dell'ODV, dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.
 21. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficacia del MOG nonché al funzionamento dell'ODV.
 22. L'ODV predisporrà gli aggiornamenti o le integrazioni del MOG stabilite dal Consiglio di Amministrazione. L'ODV deve rendicontare annualmente al CDA il proprio operato.

3 Struttura e componenti.

1. I principali componenti del MOG di D.P., nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/01, sono le seguenti:
 23. Codice Etico;
 24. Sistema delle deleghe e dei poteri;
 25. Protocolli di controllo e sistema sanzionatorio;
 26. Piano di formazione e comunicazione.

3.1 Codice etico.

- 1 Il Codice Etico che intende evidenziare un sistema di valori etici e di regole comportamentali miranti a favorire l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore.
2. D.P. ha adottato il Codice Etico in linea con le disposizioni di cui al CCNL di riferimento.
3. Il presente MOG adotta parte dei protocolli aziendali già in essere a diversi effetti (es. sistema qualità) e già vagliati in fase di costruzione del Modello, ferme le necessarie implementazioni come da scheda riepilogativa di cui alla parte speciale del MOG 231 aziendale.
4. L'ODV, ciclicamente, verificherà la concreta attuazione dei protocolli D.P. e il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche richieste dal MOG aziendale per la loro idoneità alla funzione preventiva.
5. I protocolli adottati dall'azienda devono essere allineati ai seguenti principi:
 - a) Per i reati a dolo generico e reati colposi:

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all'attenuazione-annullamento del rischio reato, devono risultare organizzati e predisposti in conformità con i seguenti principi:

 - Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.
 - Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo.
 - Documentazione dei controlli.
 - Assenza conflitto di interesse.

- Erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della formazione e previsione di test di apprendimento.
 - Competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo).
- b) Per i soli reati colposi andranno rispettati i seguenti ulteriori criteri:
- Vigilanza qualificata: continuità della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte del soggetto vigilante.
 - Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o Statuto.
 - Articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso richiamati e idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al ruolo aziendale affidato.
 - Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
 - Conformità alle specifiche di cui all'art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, nonché alle disposizioni di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione dell'oggetto sociale.
 - Rendiconto del proprio operato – flusso informativo.
6. Tra le competenze dell'ODV rileva il potere di verifica se i processi o protocolli aziendali, adottati in ragione del fine da raggiungere (es. rapporti con la PA, trattamento documentazione contabile, gestione operazioni finanziarie, esternalizzazione delle informazioni riguardanti l'azienda, etc...), nonché i soggetti interessati si attengono ai criteri sopra elencati per garantire il risultato di legalità voluto dal legislatore (prevenire i reati presupposto).

3.2 Sistema organizzato di deleghe e poteri

1. Il Sistema delle deleghe e dei poteri definisce l'organizzazione aziendale in termini di struttura, ruoli, responsabilità, schema di poteri autorizzativi e di firma assegnati. I Protocolli di controllo rappresentano l'insieme delle azioni di controllo che presidiano le attività identificate come sensibili ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01, la cui adeguata applicazione mira a prevenire la commissione dei reati medesimi.
2. D.P. intende adottare protocolli che organizzano l'azione sociale; essi devono essere sufficientemente formalizzati e chiari, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti (mansionario), con specifica previsione di

principi di controllo (pertanto i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione).

3. Nella parte speciale del MOG viene data contezza della struttura organizzativa di D.P., come rappresentata nell'organigramma societario e vengono individuate le missioni, le aree di risultato e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. Più nello specifico, sono indicati i principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati presupposto, rivolti a tutti i destinatari del MOG, nonché dei protocolli generali e specifici, elaborati esclusivamente per i singoli Settori "sensibili"; parte dei protocolli specifici sono applicabili a più Settori "sensibili" espressamente individuati, in quanto caratterizzati da punti di congiunzione. Peraltro, nella parte speciale del MOG, sono elencati gli indicatori utilizzati per la predisposizione ed elaborazione dei flussi informativi.
4. I poteri gestionali e di rappresentanza devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite nelle procure rilasciate.
5. Attualmente in D.P. sono state rilasciate deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) ed è stato predisposto il documento "*Struttura organizzativa, ripartizione delle responsabilità e pianificazione dei carichi di lavoro*". Tale strumento trova la sua ratio nell'impossibilità per il Presidente e Consigliere Delegato, di controllare, sovrintendere e presiedere personalmente a tutte le attività svolte nell'ambito dell'Azienda, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo di talune attività, assicurando il pieno rispetto delle norme esistenti nel nostro ordinamento giuridico. La presenza di un atto di delega, pertanto, evidenzia una reale forma di autonomia del delegato ed un divieto di ingerenza del delegante nell'esercizio dei poteri conferiti nel documento scritto ed accettato per iscritto.

3.3 Protocolli di controllo e sistema sanzionatorio

1. Il Sistema sanzionatorio stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice di comportamento e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG.
2. Il Sistema disciplinare stabilisce:
 - il quadro normativo di riferimento che disciplina, a livello contrattuale e di codice civile, le sanzioni e le relative modalità applicabili in caso di illeciti e di comportamenti non corretti da parte del personale dipendente, dirigente e non dirigente, e dei soggetti esterni;
 - le modalità interne di rilevazione, comunicazione e di gestione delle infrazioni.
3. Pertanto nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, D.P. deve porre specifici presidi. Il grado di controllo che la Società deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio dipende:
 - da una valutazione in termini di costi-benefici;

- dalla soglia di rischio ritenuta accettabile dal management della Società per quella determinata attività.
- 4. L'attuazione dei presidi dovrà essere assicurata per tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura contenuta nel presente MOG.
- 5. Il sistema di controllo deve essere garantito attraverso un sistema di tracciabilità dell'attività realizzato tramite un adeguato supporto documentale e informatico. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare:
 - chi ha autorizzato l'operazione;
 - chi l'abbia materialmente effettuata;
 - chi abbia provveduto alla sua registrazione;
 - chi abbia effettuato un controllo sulla stessa.
- 6. L'Organismo di Vigilanza vigila sulla attività di verifica posta in essere dai Responsabili d'area e all'attività di adeguamento dei processi aziendali ai principi sopra riportati. L'esito di detto processo di verifica ed adeguamento dovrà essere oggetto di specifico flusso informativo da parte dei Responsabili d'area per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'Organismo stesso, in accordo con il Consiglio di Amministrazione.
- 7. Il Sistema sanzionatorio stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel MOG.

3.4 Formazione e comunicazione

1. D.P. intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal MOG, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione.
2. D.P. intende sensibilizzare il suo personale dipendente, attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal MOG nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

4 Soggetti destinatari del MOG

1. Le disposizioni contenute nel presente MOG si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in D.P., ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività individuate come "a rischio" (a seguire "destinatari del MOG").

2. I destinatari del MOG sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con D.P.

5 Attuazione del MOG

1. Per la fase di attuazione del MOG il Consiglio di Amministrazione, supportato dall'ODV, sarà responsabile dell'implementazione dei vari elementi del MOG ivi comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali etc.
2. La corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel MOG costituiscono un obbligo ed un dovere incombente sull'ODV e su tutto il personale di D.P. ed, in particolare, su di ciascun Responsabile d'Area cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. Tutti devono attivare i flussi informativi in caso di anomalia o criticità.
3. L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato indicate nel D.lgs. n. 231/01 e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce la mappatura delle aree a rischio e dei controlli, che è parte integrante e presupposto fondamentale del MOG, determinandone l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi. La predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il protocollo intende regolamentare. Di conseguenza, con il presente documento si dispone che l'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio, è responsabilità del Consiglio di amministrazione, il quale provvederà ad effettuare una preliminare analisi volta all'individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato", alla specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate, all'individuazione degli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.
4. I risultati emersi dall'iniziale attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati periodicamente a cura dell'ODV ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative

(introduzione di nuove fattispecie di reato) o si accerti un'insufficienza mappatura anche a seguito di accertate violazioni del MOG.

5. I risultati emersi dall'attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione da parte dell'ODV (a mezzo rendiconto annuale) al Consiglio di Amministrazione.

6. Normativa e definizioni

1. Il presente MOG è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (a seguire "D.lgs. 231/2001").
2. Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (intesi come gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.
3. L'art. 5 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che "*1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
 - a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
 - b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".
4. Le persone fisiche che commettendo uno specifico reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente ne possono determinare la responsabilità, possono essere:
 - a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
 - b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati.
5. Pertanto l'ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. Inoltre, viene meno la

responsabilità dell'ente per i reati commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che:

- È stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- l'autore dell'illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- l'ODV non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri.

6. Nell'ipotesi in cui l'Ente commetta uno dei reati indicati al precedente paragrafo, lo stesso potrà subire l'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità competenti.

7. Come stabilito all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 e s.m.i., le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in:

- Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001)
- Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001) che possono consistere in:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

- Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001)
La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva.
 - Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001)
 - Sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53 D.lgs. 231/2001);
 - Sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54 D.lgs. 231/2001).
8. Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevede forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. Nello specifico l'art. 6 comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un MOG astrattamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - ha nominato un ODV, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e che ne curi l'aggiornamento;
 - il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel MOG;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.
9. Il MOG, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. 231/2001, prevede che l'Ente debba:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.
10. In merito ai soggetti in posizione subordinata, l'efficace attuazione del MOG comporta che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.lgs. 231/2001).

11. Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un MOG costituisce una facoltà per gli Enti. Tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un MOG idoneo è caldeggiata dall'ANAC, da ultimo al paragrafo 3.1.1. della determinazione n. 1134 del 8/11/2017, in quanto rappresenta uno strumento utile per la prevenzione dei reati nonché un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.
12. Il MOG è uno strumento dinamico che può essere aggiornato periodicamente per una maggiore adattabilità alla realtà societaria.
13. Il richiamo all'interesse dell'Ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante) influisce nella configurazione dell'elemento soggettivo della condotta delittuosa della persona fisica, infatti sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'Ente affinché questo ne risponda. L'interesse potrà essere sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato. Anche la mera intenzione di procurare un vantaggio all'Ente è considerato come un presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità dell'Ente medesimo. L'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'Ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza anche quello dell'Ente.
14. Il requisito del vantaggio afferisce al risultato, prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l'Ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse. Nello specifico sarà necessario individuare il soggetto che ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'Ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.
15. Laddove la condotta del reo posta in essere nell'interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi "fortuiti") nella sfera giuridica dell'Ente, l'eventuale sussistenza della responsabilità dell'Ente dovrà essere rimessa all'apprezzamento della competente autorità giudiziaria.

7. Analisi del contesto interno. Processi aziendali e protocolli operativi

1. L'analisi del contesto interno di D.P. assume un ruolo di rilievo per l'individuazione dei processi aziendali, dei protocolli operativi e le misure di prevenzione che compongono il MOG.

2. Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, nell'interesse dell'azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all'oggetto sociale della società.
3. All'interno dei processi si trovano solitamente uno o più protocolli operativi i quali consistono nel percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso alle varie fasi di cui si compone un processo aziendale.
4. I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenze della società, sia quelli che a vario titolo concorrono al perseguimento degli scopi sociali. Nella parte speciale del MOG saranno descritti, anche in via non esaustiva, i diversi processi interessati dal presente modello.
5. Una volta effettuata la ripartizione per processi aziendali si procede ad un esame di essi in relazione al reato o ai reati presupposto predicati dal D.Lgs. 231/2001 dal quale emerge il risk assessment che permette di individuare i soggetti potenzialmente o concretamente coinvolti, nella materiale o potenziale realizzazione della fattispecie criminale che si intende prevenire (v. parte speciale MOG).
6. L'ODV, anche attraverso il coinvolgimento dei diretti interessati, provvederà ad aggiornare il MOG.
7. D.P. ha preliminarmente stilato un organigramma aziendale che individua i soggetti coinvolti nell'azione sociale, le relative mansioni, gli obiettivi comuni, le relative responsabilità (**All. n 2**).
8. I settori nei quali si articola l'attività di D.P. sono i seguenti:
 - a) **Amministrazione, finanza e controllo, acquisti, vendite e affari generali;** - Le aree di responsabilità sono afferenti alla gestione dei processi amministrativi, di controllo di gestione, del processo di procurement aziendale e delle attività di affari generali. Le attività amministrative di chiusura contabile, fiscali, finanziarie, di controllo di gestione sono svolte "in service" da TPER.
 - b) **Personale, attività prevalentemente svolta in service da TPER** (a seguire "in service"): - Le aree di responsabilità sono afferenti alla gestione delle risorse umane e dei relativi adempimenti amministrativi, comprensive delle attività di selezione del personale.
 - c) **Produzione, Gestione e Organizzazione:** Le aree di responsabilità sono afferenti alla programmazione e gestione del servizio di trasporto ferroviario e gestione dell'attività organizzativa delle risorse umane / Si articolano nella: Gestione Turni, Programmazione e Sala Operativa, Istruttori.
 - d) **Formazione e regolamenti- Sicurezza e ambiente:** Le aree di responsabilità sono afferenti alla formazione del personale, gestione e aggiornamento della comunicazione al personale sui temi relativi alla sicurezza; poteri relativi agli adempimenti, anche formali, nei confronti delle competenti autorità previste dalla legislazione vigente in

materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente.

e) **Sistema di gestione della sicurezza:** Le aree di responsabilità sono afferenti allo sviluppo e mantenimento del sistema di gestione della sicurezza e gestione degli audit interni ed esterni.

f) **Materiale rotabile:** le aree di responsabilità sono afferenti al coordinamento dei processi inerenti alla gestione del materiale rotabile e gestione amministrativa del parco mezzi.

g) **Affari legali:** Le aree di responsabilità sono afferenti alla materia stragiudiziale della trasparenza, prevenzione della corruzione, tenuta libri e interfaccia con il Collegio Sindacale, nonché attività di cura degli eventuali contenziosi.

h) **Controllo di gestione:** Le attività svolta in service da Tper S.p.a.; le aree di responsabilità afferiscono agli ambiti dell'amministrazione, della contabilità, della finanza e del controllo di gestione.

i) **Gestione dello Scalo:** Le aree di responsabilità sono afferenti alla supervisione e all'attività di coordinamento e gestione dello scalo e dei rapporti operativi con i fornitori, al coordinamento del personale addetto allo scalo anche in qualità di preposto e come referente tecnico dei consulenti esterni che operano in materia di protezione ambientale con conseguente attività di monitoraggio del rispetto degli adempimenti normativi di cui alla certificazione ambientale dello scalo.

9. In tal modo è stato possibile raggruppare l'insieme dei settori secondo lo schema di cui a seguire. La gestione di D.P. passa per i seguenti settori, ognuno dei quali dispone di un Responsabile:

TABELLA 1

Settore
Amministrazione, Finanza e controllo, acquisti, vendite e affari generali (in parte "in service")
Personale "in service"
Produzione, gestione ed organizzazione:
-Gestione Turni
-Sala Operativa - Istruttori
-Formazione e regolamenti- sicurezza e ambiente
-Sistema di gestione della sicurezza
-Materiale rotabile

Settore
-Affari legali
-Controllo di gestione (in service)
-Gestione dello Scalo

Alcuni dei Settori suddetti presentano dei punti di congiunzione tali da determinare una sovrapposizione di responsabilità. A tal fine, nella parte speciale del MOG, cui si rinvia, sono stati previsti dei flussi informativi che tengono conto di tale aspetto, richiedendo protocolli specifici comuni tra alcuni dei Settori interessati.

10. I Protocolli operativi che sono stati processati ai fini del MOG 231 sono, ad oggi, i seguenti:

Protocollo acquisti/vendite/amministrazione
Protocollo produzione/gestione
Protocollo Formazione e regolamenti- sicurezza e ambiente
Protocollo Sistema di gestione della sicurezza/ Protocollo Materiale rotabile
Protocollo affari legali

11. I suddetti protocolli troveranno attuazione attraverso l'attivazione di un sistema di report, di cui al MOG di parte speciale.

12. Le attività svolte in service da Tper S.p.a. saranno assoggettate ai protocolli interni, come elaborati nel MOG 231 di Tper S.p.a.

8. Creazione del MOG

1. La costruzione di un MOG astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine di prevenire i reati presupposto, come previsto dal D.lgs. 231/2001, impone di:
 - schematizzare e monitorare costantemente la mappatura del rischio contenuto nel MOG tenendo conto, da un lato, degli specifici reati individuati dal D.lgs. 231/2001 e, dall'altro, delle partizioni e delle competenze specifiche di ciascun soggetto aziendale, inteso come risorsa interna o esterna, sia esso apicale, sia esso dipendente;
 - organizzare e raggruppare, per quanto possibile in ragione della realtà societaria di riferimento, i diversi reati considerati dal D.lgs. 231/2001 in "famiglie di reato", secondo l'organizzazione tipo proposta dal decreto medesimo e secondo l'unitarietà degli obiettivi/interessi che le norme penali contemplate dal decreto mirano a tutelare;
 - studiare l'azienda per aree/competenze/comparti/mansioni (organigramma aziendale);
 - analizzare il *risk assessment* tenendo conto delle norme del quadro normativo di riferimento, della interpretazione di esse, dell'evoluzione giurisprudenziale e della documentazione di prassi; e tenendo altresì conto di determinati criteri di cui in appresso si darà contezza.

- Parallelamente al risk assessment si procede alla redazione dell'action plan di riferimento e la definizione dei ruoli dell'ODV per la valutazione delle compliance pertinenti a ciascun reato o famiglia; si rinvia a tal fine alla parte speciale del MOG.
2. Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
 - documentazione dei controlli;
 - assenza conflitto di interessi;
 - introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione di un ODV, deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - obbligo di informativa nei confronti dell'ODV da parte delle aree aziendali a rischio di reato.
3. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:
- codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - comunicazioni al personale, sua formazione/informazione e competenza.
4. La *ratio legis* del D.Lgs. 231/2001 può individuarsi, sinteticamente, nella necessità di approntare uno strumento endosocietario che consenta, attraverso tutte le sue peculiarità di seguito individuate, la diffusione di una cultura di impresa in capo a tutti coloro che, a vario titolo, mantengono un rapporto con questa (dipendenti, collaboratori, professionisti, etc.). Ciò implica:
- a) impegno a promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
 - b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati nel D.lgs. n.231/01;
 - c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal D.lgs. n.231/01 nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;

- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto degli esplicitati principi di controllo;
 - e) istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.
5. Tale cultura, improntata principalmente alla prevenzione dei reati previsti dal decreto nell'interesse dell'impresa, deve anche tradursi in un contributo collettivo all'evoluzione generale della legalità (derivante dalla prevenzione delle condotte riprovevoli), nonché alla determinazione di un nuovo approccio nell'adempimento dei propri doveri lavorativi per una più consapevole tutela dell'impresa intesa non solo come strumento per la creazione della ricchezza e del miglioramento del progresso, ma anche come vero e proprio "bene comune" che salvaguardi sia gli interessi eterogenei di chi vi lavora sia quelli di chi, invece, non ha (ma solo apparentemente) alcun rapporto con essa: in quest'ultimo caso, l'impresa va organizzata e strutturata per la salvaguardia di interessi o beni giuridici superindividuali quali la salubrità dell'ambiente e la salute umana, il diritto alla vita, ma anche altri interessi di rango inferiore quali la regolarità dei traffici economici, la tutela della proprietà intellettuale, la privacy, la fede pubblica etc.
6. Un ruolo imprescindibile assume dunque lo studio delle singole norme incriminatrici contemplate dal Decreto (reati presupposto). Ciò costituisce un sicuro punto di partenza per comprendere se quei determinati e specifici reati possono o non possono verificarsi nel contesto aziendale, in generale e in concreto. Ma, ulteriormente, costituiscono, come anticipato, anche lo stimolo a meglio organizzare l'impresa nell'ottica di interessi corporativi e superindividuali. A tal fine ci si è avvalsi della disamina di ciascuna fattispecie criminale richiamata dal D.Lgs. 231/01, di cui alle linee guida di Confindustria – ultima versione 2014 - da intendersi parte integrante del presente modello (v. sub All.3); il decreto 231 prevede infatti che i modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia (cfr. art. 6 D.Lgs. 231/01);
7. Per quanto concerne il carattere dell'idoneità del Modello, deve qui considerarsi che lo stesso deve, come in parte anticipato sopra:
- A) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - B) prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
 - C) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
 - D) prevedere obblighi di informazione (c.d. flussi informativi) nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

E) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

F) stabilire eventuali deleghe di poteri e funzioni che sono sempre ammissibili, tuttavia la delega non deve mai costituire un modo per scaricare su altri la responsabilità originaria o fisiologica, ma, esclusivamente, uno strumento per meglio organizzare l'attività di impresa. Fermo restando che vi sono funzioni mai delegabili, v. D.Lgs. 81/08 (artt. 16 e 17).

8. Tale procedimentalizzazione è schematizzata nella parte speciale del MOG di D.P.
9. La fase attuativa del MOG richiede che vengano acquisiti dai destinatari gli obblighi e gli strumenti indicati nel MOG medesimo, attraverso programmi di formazione specifica.

8.1 RISK ASSESSMENT E ACTION PLAN

1. Risk assessment e Gap analysis aziendali: mediante tale procedimento si valuta se in relazione alle diverse e numerose fattispecie di reato specificamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001 vi possono essere aree o processi aziendali a rischio, cioè suscettibili di rendere possibile o potenziale l'accadimento del fatto reato previsto dal legislatore, anche solo a titolo di tentativo; a tal fine si propone la definizione del concetto di rischio.
2. Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. Nel caso del D. Lgs. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino *ad impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite (La nozione di "accettabilità" di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in

relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti).

3. Il rischio va valutato secondo un determinato criterio logico di cui in appresso si darà contezza. In proposito si ricorda che, in tema di costruzione dei modelli ex D. Lgs. 231/2001, le Linee Guida di Confindustria introducono un diverso concetto di rischio accettabile: la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente e/o fraudolentemente.
4. Devono essere promosse periodiche (almeno una all'anno) riunioni tra i soggetti maggiormente interessati dal processo o dall'area ritenuta a rischio per trattare lo stato dell'arte aziendale, l'idoneità delle misure in essere e la tenuta del P*G*K. Più in generale, sarà l'ODV a dare corso alle audizioni specifiche dei soggetti interessati e alle eventuali prescrizioni per migliorare il Modello.
5. Action Plan: gli organi responsabili, dopo aver eventualmente individuato nominativamente determinati incaricati responsabili delle singole aree o processi aziendali ritenuti a rischio reato presupposto secondo le indicazioni del D.Lgs 231/2001, concertano le azioni o prescrizioni necessarie per neutralizzare i rischi, i pericoli e i danni.

A tal fine, il procedimento viene così integrato:

- Si predispongono le prescrizioni funzionali alla potenziale neutralizzazione del rischio ritenuto verificabile, e ciò avvalendosi del criterio logico (si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato), e del criterio probabilistico (si valuta, statisticamente, l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame) nonché del criterio storico aziendale (si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere).
- Si predispongono un sistema di controllo/vigilanza reciproco che garantisca l'attuazione del MOG, sia mediante la prescrizione dei flussi informativi a carico di coloro che vengono individuati come incaricati, sia mediante l'aggiornamento dello stato dell'arte aziendale nei riguardi dell'ODV, prontamente istituito per tutte le funzioni all'uopo necessarie.
- Si organizzano periodici (almeno una volta all'anno) corsi di formazione e informazione sul contenuto del MOG, con annessi questionari multi risposta funzionali alla rivelazione del concreto grado di apprensione degli scopi e dei contenuti del Modello medesimo. I corsi dovranno comunque trattare, in via esemplificativa:
 - a) Scopo del modello 231, metodi e criteri adottati dall'azienda per la costruzione e l'attuazione del Modello;

- b) Codice etico e sanzionatorio adottati dall'azienda;
 - c) Ruolo dell'ODV;
 - d) Struttura del reato;
 - e) I reati individuati dal D.Lgs. 231/2001;
 - f) Concetto proprio di rischio, ovvero la possibilità che accada qualcosa di pericoloso o dannoso.
- La formula **di base** impiegata è la seguente **$R=P*G*K$** (K con valore da 1 a 0,5) dove R= Rischio, P=probabilità che accada un evento dannoso o pericoloso, G= gravità dello stesso, K= fattore dovuto alla formazione ed informazione.

L'ODV – nella fase attuativa del MOG – potrà revisionare e ridefinire la graduazione dei valori correlati al P, al G e al K nell'ottica preventiva del MOG 231.

- Si responsabilizzano gli incaricati affidando loro l'onere di suggerire azioni migliorative del modello, nonché l'onere di allertare tempestivamente i soggetti apicali e l'ODV circa eventuali anomalie operative dei soggetti interessati di cui siano venuti a conoscenza.
 - Si predispongono un codice etico a chiusura del sistema e di un codice sanzionatorio disciplinare.
 - Si attua un sistema cartaceo o informatico che documenti l'attuazione del modello e la relativa vitalità.
 - Si attivano gli ulteriori protocolli di settore come meglio dettagliati nella parte speciale del MOG 231.
6. Specificazione del $p*g/k$

Il risk assessment e l'action plan sono sviluppati sulla scorta delle seguenti considerazioni nonché in applicazione dei seguenti criteri:

- P - probabilistico: si valuta l'attitudine statistica di quell'area o processo aziendale alla potenziale verifica del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende operanti nello stesso settore dell'impresa in esame;
- G – entità del danno: si valuta la gravità del danno che il fatto reato potrebbe causare nel caso in cui si verificasse in questo o quel processo specifico;
- K – fattore formativo/informativo: misura l'adeguatezza della formazione/informazione individuata, pianificata (ed effettuata) in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 231/2001 esime dalla responsabilità l'ente che provi la circostanza del “*non poteva non sapere*” (violazione fraudolenta riferita ai Responsabili ovvero la circostanza “*dell'omessa o insufficiente*” attuazione degli obblighi di direzione e vigilanza per assenza di idonea formazione”

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula:

$$IR = P \times G / K$$

Dove:

- ✓ il simbolo P rappresenta la **PROBABILITA'**
- ✓ il simbolo G rappresenta l'**ENTITA'** del DANNO
- ✓ il simbolo K rappresenta fattore **FORMATIVO**

e possono assumere i seguenti valori:

7. Scala delle probabilità P

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Altamente probabile	Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
3	Probabile	E' noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
2	Poco probabile	Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.
1	Improbabile	Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell'evento pericoloso o dannoso da cui dipende l'esistenza del reato, nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili

8. Scala dell'entità del danno G

Valore	Livello	Definizione / criteri
4	Gravissimo	Quando la norma associa al reato, la sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. a), b) e c) (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto contrattare con la PA) del D.Lgs. n. 231/01 e quella pecuniaria (stabilita in quote) ed, eventualmente, la sanzione della confisca.

3	Grave	Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell'art. 9 lett. d) ed e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 diverse da quella interdittiva.
2	Medio	Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote).
1	Lieve	Quando la norma associa al reato una sanzione pecuniaria (stabilita in quote e tendenzialmente di un importo inferiore ai 30.000 euro) e tuttavia l'ente può fruire di una delle agevolazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 231/2001.

9. Scala dell'entità del fattore K

Definiti il danno, la probabilità e l'entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Valore	Livello	Definizione / criteri
<u>0.2</u>	<u>Alta e qualificata</u>	DPR e Formazione adeguatamente pianificati ed individuati, formazione effettuata o in corso di regolare effettuazione; risulta sempre verificata l'efficacia della formazione impartita e l'adozione dei DPR (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc..).
<u>0.5</u>	<u>Medio alta</u>	Formazione e DPR individuati, pianificati, realizzati o in corso di realizzazione ma non sempre verificati
<u>0.7</u>	<u>Media</u>	Formazione e DPR non esattamente o sufficientemente individuati; saltuariamente risulta presente la verifica della loro effettuazione.
<u>1</u>	<u>Scarsa</u>	Scarse attività di individuazione dei DPR e della formazione; scarse pianificazione ed effettuazione delle attività di formazione. DPR non attuati.

10. Matrice di rischio IR

PP	1	2	3	4
P	2	4	6	8
	3	6	9	12
	4	8	12	16

11. I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità elevata), quelle minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e

la programmazione temporale degli interventi di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente:

12. Tabella di definizioni delle criticità

Codice	Criticità	Colore	Definizione	Intervento
IR = 1	Assente		Rischio basso fisiologico dell'attività o assente	Migliorativo/Nessun intervento (12 mesi)
$2 \leq IR \leq 3$	Lieve		Rischio basso ma prevede comunque azioni di controllo	Migliorativo/Non prioritario (entro 6 mesi)
$4 \leq IR \leq 8$	Moderato		Rischio medio con azioni di controllo e programmi a medio termine	Prioritario (entro 3 mesi)
IR > 8	Grave		Rischio con azioni di controllo e programmi da attuare immediatamente	Urgente (entro 1 mese)

13. Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con frequenza annuale, nella quale verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori:

- **logico**: si valuta il soggetto, le mansioni, l'area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello specifico:
 - o Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale responsabile del reato.
 - o Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato.
 - o Importanza/valore dell'attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato.
- **storico aziendale**: si indaga sul progresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o se lo stesso poteva accadere;
- **gestionale**: indaga se l'azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente, Serbanes –Oxley, Emas, ecc.); questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231 (assoggettamento all'ODV, flussi informativi, formazione e informazione specifica ai sensi del MOG, questionari valutativi, sanzionabilità delle condotte od omissioni in violazione del MOG,

eticità...).

A tal proposito si rappresenta che l'azienda è attualmente certificata come indicato nella presentazione iniziale.

Tali fattori incideranno positivamente/negativamente sulla criticità dell'aspetto e relativa priorità sulle azioni da intraprendere in merito.

8.2 FORMAZIONE

1. La formazione dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i medesimi risultino esposti per mansione/funzione, e dovrà articolarsi in formazione generica, protesa alla divulgazione del D.lgs. 231/2001 e del MOG 231, e in una formazione specifica su: (I) le singole famiglie di reato interessate dal D.lgs. 231/2001; (II) concetto di interesse / concetto di vantaggio per l'ente; (III) etica e sanzioni; (IV) flussi informativi; (V) vigilanze - *culpa in eligendo/culpa in vigilando* - caratteristiche della vigilanza perché possa intendersi esimente; (VI) revisione/aggiornamento MOG.
2. I protocolli aziendali dovranno garantire la neutralizzazione delle fattispecie criminose, cioè le condotte commissive e omissive che potrebbero condurre alla commissione dei reati. Ne consegue che la formazione/informazione agli interessati è fondamentale e contribuisce ad ottenere dagli stessi un utile contributo al miglioramento del sistema di gestione.
3. La formazione potrà essere svolta dall'ODV.

8.3 REATI NON INTERESSATI

1. Si precisa che la società non è quotata in mercati regolamentati, quindi è da escludere il risk assessment relativamente ai reati disciplinati dal TUF e riguardanti società quotate (cfr. art. 173 bis TUF).
2. Deve rilevarsi che in D.P.:
 - Tutti i protocolli aziendali omogenei aventi rilevanza in termini gestionali/amministrativi sono ricondotti ad un unico Responsabile d'area di riferimento collocato formalmente in organigramma con esplicite mansioni, responsabilità e deleghe assegnate.
 - I dipendenti e gli impiegati che svolgono attività prive di autonomia decisionale sono inquadrati in staff dall'eventuale Responsabile d'area.
 - L'organizzazione è tale da garantire chiarezza delle gerarchie, coordinamento, monitoraggio, risk management e rendicontazione delle attività svolte.

- Le deleghe e le procure sono coerenti con le missioni assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti.
- E' osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche.
- Che vi sia un controllo budgetario sui costi di funzionamento della struttura attuato dall'ODV almeno annualmente.
- Che la pianificazione finanziaria degli investimenti si focalizzi sulla gestione e sui rischi delle risorse aziendali e la eventuale politica di investimento delle disponibilità finanziarie sia dirottata sul basso rischio e ampio mercato.

9. Organismo Di Vigilanza

1. L'art. 6, comma 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo Di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curare il suo aggiornamento.
2. Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'Organismo di Vigilanza la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per D.P., è composto da due membri: uno interno e uno esterno, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2017.
3. I soggetti a cui è stato attribuito tale compito devono godere dei requisiti di:
 - Autonomia e indipendenza
L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo dispone un'attività di reporting al vertice della Società, ovvero al Consiglio di Amministrazione.
Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.
 - Professionalità
I membri dell'Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono l'obiettività di giudizio.
 - Continuità d'azione
La presenza dell'Organismo è costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del MOG.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha individuato il soggetto più idonei ai quali attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'ODV.
5. In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'ODV, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni di D.P. che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.
6. All'ODV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:
 - a) sull'effettività del MOG, ossia sull'osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs;
 - b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del MOG ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs;

- c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- d) sull'aggiornamento del MOG, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- I. presentazione di proposte di adeguamento del MOG verso gli organi/funzioni societari in grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione;
 - II. verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
7. Sul piano più operativo sono affidati all'ODV i seguenti compiti:
- attivare le procedure di controllo;
 - condurre ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio;
 - effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del MOG stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG (tra cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - coordinarsi con le altre funzioni della Società, in primis il Collegio sindacale (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante di D.P. All'ODV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività che possono esporre la Società al rischio di reato;
 - controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all'ODV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del MOG;
 - verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, adozione delle clausole standard ecc. siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs.231/2001, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Responsabili delle altre aree di D.P. per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del MOG (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari).
- deve essere portata a conoscenza dell'ODV, oltre la documentazione prescritta dal MOG, secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del MOG nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice di comportamento aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MOG e di quanto previsto dal Codice di comportamento aziendale. L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di D.P. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

10. Aggiornamento e adeguamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell'ODV, delibera in merito all'aggiornamento del MOG e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche normative;
 - risultanze dei controlli;
 - accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all'approvazione del modello.
2. Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'ODV, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di D.P.
3. L'ODV provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.
4. L'ODV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del MOG. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

5. In particolare, al fine di garantire che le variazioni del MOG siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel MOG e la diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di apportare con cadenza periodica, le modifiche al MOG che attengano ad aspetti di carattere descrittivo. Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega.

11. Rendiconto

1. L'ODV provvederà a rendicontare annualmente al Consiglio di Amministrazione lo stato dell'arte aziendale in relazione al MOG.

12. Codice etico

1. Il Codice etico di D.P. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.
2. Destinatari sono tutti gli amministratori e i sindaci, i dipendenti (inclusi i dirigenti), nonché tutti coloro che, pur esterni a D.P., operino, direttamente o indirettamente, per la Società (es. procuratori, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, di seguito, indicati quali 'Terzi Destinatari'). I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel MOG e nel Codice etico, che ne è parte.
3. Il complesso delle regole contenute nel Codice etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.
4. Il Codice etico aziendale, affronta i seguenti argomenti:
 - individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento;
 - norme di comportamento;
 - protezione delle informazioni riservate di D.P. e di Terzi;
 - conflitto d'interessi;
 - rapporti con i colleghi;
 - rapporti con l'esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l'ambiente;
 - rispetto delle policies di D.P.;
 - informativa societaria.

In particolare, i principi etici fondamentali adottati da D.P. riguardano i valori e le aree di attività di seguito elencate:

- tenere un comportamento etico in tutte le trattative;
- rispettare la normativa e rivolgersi a chi di competenza in caso di dubbio;
- osservare tutte le procedure;
- rispettare gli altri, inclusi i colleghi;
- essere affidabili e responsabili;
- agire in modo coerente con quanto si dichiara e fare ciò che è giusto.

13. Sistema disciplinare

1. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs.231/2001, il MOG può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità di D.P., se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.
2. D.P. ha adottato un sistema disciplinare, per sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel MOG e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale (**All. n.3**).

14. Le singole famiglie di reato.

1. Per ogni gruppo di reati l'ODV provocherà un contraddittorio con i diretti interessati, secondo l'organigramma aziendale, finalizzato ad una revisione e implementazione ciclica delle fattispecie di reato, nonché alla definizione di un gap analysis che tenga aggiornati i protocolli aziendali finalizzati a prevenire i rischi.

14.a REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRIMA FAMIGLIA DI REATI: Articolo 24 D.lgs. 231/2001,

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Malversazione a danno dello Stato (o della Unione Europea) - Art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Tale ipotesi di reato reprime le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati.

Il momento consumativo del reato coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. In altra prospettiva a nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640 bis) determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p.). Il reato in esame si concretizza dunque nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o nella presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nella omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione dunque la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea - Art. 640 c.p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...).

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice, o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un Ente interessato alla aggiudicazione di una gara, fornisca alla Pubblica Amministrazione documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui [all'articolo 640](#) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Frode Informatica, art. 640 ter

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma [dell'articolo 640](#), ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste [dall'articolo 61](#), primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico aziendale mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso nell'ambito finanziario e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro destinate ad altre attività.

È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione.

Corruzione per un atto d'ufficio - Art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun

riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317, risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 bis c. p.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Concussione - Art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione è il più grave dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale sicché si vede costretto o comunque indotto a dare

o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo marginale ai fini del decreto legislativo in esame.

Posto infatti che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel decreto legislativo abbiano concorso con un pubblico ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

La legge Severino (L. 190/2012) ha introdotto nel Codice penale l'art. 319-quater che sanziona, salvo il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, **induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.**

La pena è la reclusione da tre a otto anni, mentre per chi dà o promette denaro o altra utilità la reclusione è fino a tre anni.

Alla società, ove venga accertata la propria responsabilità a norma del D.Lgs. 231/2001, si applica invece la sanzione da trecento a ottocento quote.

Più in dettaglio risultano modificati i reati di:

1. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
3. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
4. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
5. corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
6. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

In alcuni casi si tratta solo di un inasprimento delle pene. In tal caso, dunque, gli aggiornamenti del modello non comportano un particolare impegno se non quello di recepire la modifica normativa.

In altri casi, invece, cambiano i potenziali soggetti attivi del reato (ad. esempio: incaricati di pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, ecc.).

Considerazioni critiche

INDUZIONE INDEBITA: Il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), sia per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Preme evidenziarsi, a tal proposito, che proprio il possibile coinvolgimento – e la conseguente punibilità – di un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione comporta i maggiori rischi per enti, società e associazioni, dato che, come è noto, le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici (nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), circostanza che rende certamente meno agevole, ma non l'esclude, l'incriminazione dell'ente per fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, tra l'altro, non è di poco conto per gli enti se si considera che oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote (equivalente ad una condanna pecuniaria che può arrivare fino a un milione duecentomila euro), vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto, anche congiuntamente).

Relativamente ai reati contro la PA in genere, si tratta di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti (attività, funzioni, processi) ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

Le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo che nel loro complesso o individualmente concorrono a realizzare condizioni di prevenzione ed identificazione delle situazioni a rischio di reato, sono i seguenti:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente/Amministratore Delegato
3. il Direttore Tecnico
4. il Responsabile Amministrazione, Controllo e Personale
5. l'Organismo di Vigilanza
6. il Collegio sindacale
7. tutti gli incaricati specificamente individuati che svolgono funzioni importanti, a vario titolo, rapporti con la P.A.

Merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa); sia come corruzioni c.d. passive (l'esponente dell'ente riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Tale ultima forma d'illecito si verificherà sicuramente con minor frequenza della prima, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, **cioè, interesse o vantaggio dell'ente**. Tuttavia non è possibile escludere che si verifichino corruzioni passive che generano responsabilità dell'ente e ciò, verosimilmente, si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio. A tale proposito si deve ricordare che, secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto. Le ipotesi di responsabilità dell'ente per concussione sono molto più rare. Infatti, il comportamento concussivo deve essere realizzato *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Va detto peraltro che i reati contro la pubblica Amministrazione, a differenza di altri pur contemplati nel catalogo 231, interessano in genere tutti gli enti e società, si pensi, ad esempio, a tutte le astratte possibilità di essere sottoposti a controlli da parte di Uffici della pubblica Amministrazione (Amministrazione fiscale, enti previdenziali, sicurezza sul lavoro, ecc.) a prescindere dalla attività in concreto svolta.

14.b DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

SECONDA FAMIGLIA DI REATI: Art. 24-bis, D.Lgs. 231/01

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164*

a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Art. 617–quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Art. 617-quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati*

o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Art. 640 –quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 491 –bis Documenti informatici. *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

Art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

14.c DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Terza famiglia di reati – Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/01

Art. 416 Associazione per delinquere *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che*

promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

416-ter Scambio elettorale politico-mafioso. *Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. *Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia*

conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

14.d CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Quarta famiglia di reati - Art. 25 D.Lgs. n. 231/01

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione. *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Art. 321 Pene per il corruttore. *Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Art. 322 Istigazione alla corruzione. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi*

poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 317 Concussione *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*

Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. *Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Art. 319-bis Circostanze aggravanti. *La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è*

punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

Art. 322 bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Misure integrative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In linea con le indicazioni fornite nella determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, il MOG deve essere integrato con le misure idonee a prevenire i fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i. Ciò in considerazione della finalità complementare perseguita dalla l. 190/2012 rispetto al D.lgs. 231/2001; infatti quest'ultimo ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano commessi anche nell'interesse di questa, diversamente la l. 190/2012 è vota a prevenire i fenomeni corruttivi commessi anche in danno alla società.

La società, quale società a partecipazione pubblica non di controllo, si pone quindi l'obiettivo di allineare il sistema di controllo interno della società alle *best practice* vigenti in materia al fine di dotarsi di misure anticorruzione che, tra l'altro, rendano maggiormente efficiente ed efficace l'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti, è necessario precisare che

A tale scopo, sono state individuate le seguenti misure

- è stato adottato un Codice etico che tiene conto delle best practices in materia di prevenzione della corruzione e maladministration, ispirate al codice di comportamento della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 2013.
- Si prevede un'implementazione dei sistemi di segnalazione, in linea con le indicazioni fornite nel D.lgs. 179 del 2017.
- è prevista una specifica attività formativa in materia di prevenzione della corruzione da combinarsi con la formazione prevista in materia di D.lgs. 231 del 2001.

Ai sensi della determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 il MOG deve ulteriormente individuare le attività di pubblico interesse svolte da D.P., ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, ove compatibili, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. 33/2013.

Attesa la definizione di "attività di pubblico interesse" contenuta al paragrafo 2.4. della determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, cui si rinvia, si precisa che D.P. non svolge attività di pubblico interesse.

14.e FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Quinta famiglia di reati - Art. 25 bis, D.Lgs. n. 231/01

Art. 453 - 454 - 455 - 460 e 461 *Falsificazione/Alterazione di monete di filigrana, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

14.f DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Sesta famiglia di reati - Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/01

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio *Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103*

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con*

offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito*

14. **g REATI SOCIETARI**

Settima famiglia di reati - Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/01

Reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

Art. 2621 bis Fatti di lieve entità.

Art. 2622 c.c. false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori: *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni*

Art. 2623 c.c. falso in prospetto (abolito ex art. 34, L. 262/2005).

Art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

2625 impedito controllo *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale.

Art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti. *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Art. 2628 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti*

dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

Art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea.

Art. 2637 c.c. aggio *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Art. 2638 c.c. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

14.h TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Ottava famiglia di reati - Art. 25 quater, D.Lgs. n. 231/01

artt. 270 c.p. Associazioni sovversive. *Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.*

Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. *Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione. *Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti*

contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. *È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:*

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni

14.i PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Nona famiglia di reati - Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/01

Art. 583-bis c.p. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito...*

14.j DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DELITTI PREVISTI DALLA SEZIONE I DEL CAPO III DEL TITOLO XII DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE

Decima famiglia di reati - Art. 25 quinquies, D.Lgs. n. 231/01

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in*

uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona ⁽⁴⁾.

Art. 601 c.p. Tratta di persone. *È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi. *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Art. 603 bis c.p. Circostanza attenuante.

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 600-ter c.p., terzo e quarto comma, divulgazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuzione o pubblicizzazione di materiale pornografico, o notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto

Art. 600 quater c.p. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 *ter*, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni

14.k ABUSI DI MERCATO

Undicesima famiglia Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/01 di reati -

Parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

14.1 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dodicesima famiglia di reati - Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/01

Art. 589 c.p. Omicidio colposo *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

14.m RICETTAZIONE, RICICLAGGIO (autoriciclaggio) E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Tredicesima famiglia di reati - Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/01

Art. 648 c.p. Ricettazione. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000'. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

14.n DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Quattordicesima famiglia di reati - Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01

Legge 22 aprile 1941, n. 633:

Art. 171, primo comma, lettera *a-bis*) - *messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa - e terzo comma (opera non destinata al commercio).*

Art. 171-bis (*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)....La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.... Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena....).*

Art. 171-ter.

Art. 171-septies.

Art. 171-octies.

Art. 174-quinquies

**14.o INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Quindicesima famiglia di reati - Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/01

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

14.p REATI TRIBUTARI

Sedicesima famiglia di reati: Si tratta di ipotesi di reato non espressamente richiamate dal D.Lgs. n. 231/01, ma che fanno a questo rinvio, direttamente o indirettamente, come peraltro suggerito dalla circolare della Guardia di Finanza del marzo 2012.

D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 1-11 e ss.).

DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Art. 4 Dichiarazione infedele.

Art. 5 Omessa dichiarazione.

Art. 6 Tentativo 1. *I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.*

Art. 7 Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio.

Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 9 Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 10 Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Art. 10 bis Omesso versamento di ritenute certificate.

Art. 10 ter Omesso versamento di IVA.

Art. 10 quater Indebita compensazione.

Art. 11 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Art. 12 Pene accessorie. 1. *La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:*

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni;

d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

2. *La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.*

13. Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario

Art. 17 Interruzione della prescrizione. *1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.*

Art. 19 Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.

N. B: Art. 11 D.Lgs. n. 472/1997: *1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione **sono obbligati solidalmente** al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.*

Art. 20 Rapporti tra procedimento penale e processo tributario *1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.*

Art. 21 Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti *1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.*

L. n. 423/1995: *1. La riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua **alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale.** 2. ...*

14.g REATI AMBIENTALI

Diciassettesima famiglia di reati, art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001

(art. 11, comma 1, lett. d), L. n. 300/2000) nonché art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente);

Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale. *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a*

due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Art. 452 sexies Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti.

Art. 727 Bis c.p., *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. (1) (1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs. 07.07.2011, n. 121 con decorrenza dal 16.08.2011.*

Articolo 733 Bis c.p., Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

Art. 137 T.U. ambiente, 1. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non*

osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 256 T.U. ambiente, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, 1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle*

ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 T.U. ambiente, commi 1 e 2, Bonifica dei siti, 1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

Art. 258 T.U. comma 4, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un*

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 T.U. ambiente, comma 1, Traffico illecito di rifiuti *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Art. 452 quaterdecies c.p., Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli [articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter](#), con la limitazione di cui [all'articolo 33](#).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#), ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 260 bis T.U. ambiente, Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti *6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto*

di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 T.U. ambiente, *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

Art. 1, L. 150/1992, Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1, 1.

Art. 2 L. 150/1992, Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2.

Art. 6, L. n. 150/1992, Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Reati richiamati dall'art. 3 bis L. n. 150/1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, 1. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.*

Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, 1.

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).] 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento provocato dalle navi

Art. 192, D.Lgs. n. 192/2006: L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

14.r ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Diciottesima famiglia di reati -Art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001

Art. 22, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 286/98.

Art.12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.Lgs. n. 286/98

14.s RAZZISMO E XENOFOBIA

Diciannovesima famiglia di reati ex art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001

Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli [articoli 6, 7 e 8](#) dello statuto della Corte penale internazionale.

15. Fonti di cognizione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
D.P. S.p.a.

D. Lgs. n. 231/2001, norme tecniche (T.U. 81/08, T.U. ambiente)

Giurisprudenza di legittimità e di merito

Documenti di prassi: Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia di Finanza – Volume III – (inserisce i reati tributari tra i reati presupposto, con particolare riferimento al riciclaggio); provvedimenti del garante privacy, provvedimenti CONSOB etc.

D.Lgs. n. 81/2001 in materia di sicurezza sul lavoro e D.Lgs. 152/2006 in materia di ambiente

Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 emanate dall'UNI-INAIL

Linee Guida Confindustria

British Standard OHSAS 18000:2007 in materia di sicurezza sul lavoro

D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza)

D.Lgs. n. 152/2006 (ambiente)

Circolare GdF marzo 2012

Determina ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

D.lgs. 21/2018.